



Panoramica sul pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+)

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
Ordinanza sulle tasse UFAG, 910.11	La modifica è tesa a semplificare l'ordinanza. Vengono stralciati i numeri 3.1-3.3 e viene stabilito il principio che le tasse per le analisi per il controllo della qualità dei mosti d'uva, dei succhi d'uva e dei vini destinati all'esportazione corrispondono alle spese effettive.
Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD), 910.13	- Copertura assicurativa (art. 70a cpv. 1 lett. i e 3 lett. g della legge sull'agricoltura [LAgr; RS 910.1]): a partire dal 2027 i coniugi dei gestori che collaborano regolarmente e in misura considerevole nell'azienda dovranno disporre di una copertura assicurativa comprendente la previdenza contro i rischi (invalidità e decesso) e un'assicurazione contro la perdita di guadagno per malattia o infortunio. Le rispettive disposizioni entrano in vigore nel 2027. - Bilancio delle sostanze nutritive: nel 2027 sarà lanciato il servizio web centrale per il calcolo del bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive. L'utilizzo di dati già disponibili nel quadro delle registrazioni per i pagamenti diretti e dell'obbligo di dichiarazione delle sostanze nutritive riduce l'onere amministrativo. - A seguito all'adozione, l'11 giugno 2024, della mozione 22.3819 (Grin) Nicolet «Accantonare la nuova misura del 3,5 per cento di SPB sulla superficie coltiva aperta» l'articolo 14a OPD viene abrogato. Poiché il nuovo tipo di SPB «cereali in file distanziate» introdotto nel 2023 era strettamente correlato all'esigenza del 3,5 per cento di superficie coltiva gestito come SPB, anch'esso viene stralciato dall'OPD. - Il 14 febbraio 2024 il Consiglio federale ha imposto ai Dipartimenti tagli lineari dell'1,4 per cento delle uscite che presentano un debole grado di vincolo. Nel credito per i pagamenti diretti dovranno essere operati tagli per circa 42 milioni di franchi all'anno a partire dal 2025. A tale scopo nel 2025 si effettuerà una riduzione lineare dell'1,7 per cento degli importi versati ai gestori (esclusi i contributi per l'interconnessione, i contributi per la qualità del paesaggio e i contributi di transizione).
Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD), 910.13 – Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio	Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio (art. 76 LAgr): i progetti per la promozione dell'interconnessione e per la promozione della qualità del paesaggio, finora gestiti separatamente, vengono accorpati. Il nuovo contributo sarà versato per la prima volta nel 2028. L'accorpamento semplifica e uniforma le esigenze per i progetti e i contributi.
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCOC), 910.15	Nel quadro della PA22+ il Parlamento ha deciso che la Confederazione può finanziare analisi di laboratorio per i controlli delle disposizioni concernenti i prodotti fitosanitari (art. 181 cpv. 7 LAgr). Dal 2025 la Confederazione avrà a disposizione un budget di circa 0,5 milioni di franchi per finanziare oltre 1000 analisi di laboratorio su campioni di vegetali e di suolo prelevati nel quadro dei controlli cantonali delle disposizioni concernenti la PER e i programmi relativi ai pagamenti diretti. L'OCOC stabilisce i criteri per la ripartizione di queste analisi di laboratorio finanziate dalla Confederazione tra i Cantoni e delega all'UFAG il compito di fissare l'indennizzo per ogni analisi di laboratorio.

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
Ordinanza sull'agricoltura biologica, 910.18	• Acquacoltura (art. 3 cpv. 3 e 3^{bis} LAgr): il campo di applicazione dell'ordinanza viene esteso ai prodotti trasformati e non trasformati dell'acquacoltura e alle alghe selvatiche. In questo modo la modifica della LAgr decisa con la PA22+ viene disciplinata a livello di ordinanza. • Estensione dell'obbligo di notifica per l'utilizzo di sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici e delega al FiBL del compito di pubblicare annualmente l'elenco delle sementi e del materiale vegetativo di moltiplicazione biologici disponibili. • Introduzione di disposizioni specifiche relative alla designazione degli alimenti per animali da compagnia. • Adeguamento di diverse disposizioni per garantire l'equivalenza con le disposizioni dell'UE in materia di produzione biologica.
Ordinanza sulle zone agricole, 912.1	• Il Consiglio federale attua la mozione 21.3804 Schmid «Modifica dell'ordinanza sulle zone agricole in relazione alle migliorie». Dal 2025, nel quadro di migliorie integrali agricole, ad esempio nel caso di progetti di rivitalizzazione dei corsi d'acqua, sarà possibile pianificare in modo più flessibile il nuovo riparto per le ricomposizioni particellari consentendo uno scambio equo tra superfici d'estivazione ubicate nella regione d'estivazione e superfici agricole utili (SAU) situate nella regione di montagna o di pianura. I criteri di delimitazione della regione d'estivazione vigenti finora non lo consentivano.
Ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt), 913.1	Nel quadro della PA22+ il Parlamento ha deciso i provvedimenti elencati di seguito che vengono attuati con la presente modifica. • Le dimensioni minime dell'azienda per i provvedimenti collettivi sono portate a 1.0 USM (art. 88 cpv. 4 LAgr). • Per i provvedimenti individuali viene introdotto l'esame della redditività dell'azienda (art. 89 cpv. 1 lett. b LAgr). • Sono concessi crediti di investimento per prodotti d'acquacoltura, alghe e insetti nonché altri organismi viventi (art. 3 cpv. 3^{bis} LAgr). • Anche nella zona di pianura e collinare sono concessi contributi per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti agricoli regionali (art. 87a cpv. 1 lett. b n. 1 LAgr). Nel quadro di un progetto di sviluppo regionale sono mantenuti i contributi per attività nei settori affini all'agricoltura (art. 87a cpv. 1 lett. b n. 3 LAgr); • L'acquisto di superfici agricole utili può essere finanziato mediante crediti di investimento (art. 87a cpv. 1 lett. d n. 3 LAgr). • Viene promosso l'acquisto di robot per i campi e di trattori agricoli non alimentati a combustibili fossili (art. 87a cpv. 1 lett. d n. 1 LAgr).
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC), 914.11	Le disposizioni dell'OMSC vengono armonizzate con quelle dell'OMSt. Per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale tesi a facilitare la cessazione anticipata della gestione dell'azienda non sono richieste dimensioni minime dell'azienda. L'importo limite di cui all'articolo 81 LAgr viene calcolato senza il saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.
Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr), 915.7	Agroscope: • L'8 maggio 2020 il Consiglio federale ha varato la strategia sull'ubicazione di Agroscope. La sua nuova struttura è definita nell'ordinanza. • Attuazione della richiesta della mozione 18.3404 Häberli-Koller «Trasformare l'istituto di ricerca Agroscope in un istituto autonomo federale di diritto pubblico con personalità giuridica» di istituire un nuovo Consiglio Agroscope allargato: le disposizioni dettagliate relative al Consiglio Agroscope allargato vengono descritte. Attuazione PA22+:

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
	• Aiuti finanziari e mandati di ricerca (art. 116 cpv. 1 LAgr): le disposizioni relative agli aiuti finanziari per sostenere istituti di ricerca d'importanza nazionale per il sistema dell'innovazione e della conoscenza in agricoltura (LIWIS) sono sancite a livello di ordinanza. • Progetti pilota e di dimostrazione (art. 119 LAgr): con la PA22+ nella LAgr sono state create le basi legali per la promozione di progetti pilota e di dimostrazione. Questi progetti mirano a testare nella pratica le conoscenze scientifiche e a farle conoscere a un vasto pubblico. Le condizioni per la concessione di aiuti finanziari per progetti pilota e di dimostrazione sono sancite a livello di ordinanza.
Ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr), 916.01	• Vista la digitalizzazione dei processi, è stata modificata la formulazione di alcune disposizioni dell'OIAgr, in particolare degli articoli 3 capoverso 2 e 17. • Norme relative alle quote del contingente doganale nel settore della carne: nell'allegato 1 numero 3 e nell'allegato 3 numero 3 OIAgr non erano menzionati i contingenti doganali preferenziali concessi già dal 2021 al Regno Unito (GB) nel settore della carne. Affinché l'UFAG possa disporre di una chiara base legale per ripartire questi tre contingenti secondo la procedura d'asta, nell'allegato 1 vengono introdotte le rispettive voci di tariffa e nell'allegato 3 le quantità da ripartire. • Norme relative ai contingenti doganali nel settore «uova in guscio e prodotti di uova»: all'allegato 1 numero 5 OIAgr sono contrassegnate le voci di tariffa che rientrano nel nuovo contingente doganale parziale n. 09.3. Si tratta delle voci di tariffa delle uova da cova e delle uova che non provengono da galline <i>Gallus domesticus</i>. • All'allegato 3 numero 5 OIAgr il contingente doganale parziale n. 09.1 Uova di consumo è incrementato a scapito del contingente doganale parziale n. 02 Uova di trasformazione. Ora viene suddiviso e liberato in due tranches conformemente all'ordinanza sulle uova.
Ordinanza concernente la produzione primaria (OP-Prim), 916.020	• Tipi di produzione primaria (art. 3 LAgr): la definizione «prodotti primari» è integrata al fine di includere esplicitamente i funghi, le alghe e le microalghe.
Ordinanza sul vino, 916.140 e ordinanza dell'UFAG sull'elenco dei vitigni, 916.140.1	• L'articolo 62 LAgr è abrogato con la PA22+. L'articolo 7 «Ammissione nell'elenco dei vitigni» dell'ordinanza sul vino è abrogato. Anche l'ordinanza dell'UFAG sull'elenco dei vitigni è abrogata.
Ordinanza sugli alimenti per animali (OsAIA), 916.307	• La formulazione di alcuni articoli e la definizione di «commercio al dettaglio» sono riviste per semplificare l'esecuzione. Sono aggiunti la definizione «specie minori» e un capoverso relativo alla limitazione della fornitura di additivi.
Ordinanza sugli effettivi massimi (OEMas), 916.344	• In seguito alla modifica dell'articolo 46 capoverso 3 LAgr nel quadro della PA22+, la sezione 4 della presente ordinanza viene adeguata in modo che l'autorizzazione di effettivi di animali superiori a quelli fissati ai sensi dell'OEMas possa essere richiesta anche per l'attività sperimentale di imprese private. Inoltre, per l'autorizzazione di deroghe per le aziende che svolgono un'attività d'interesse pubblico attraverso lo smaltimento vengono considerati non soltanto i sottoprodotti di aziende di trasformazione, bensì anche i rifiuti alimentari.

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (OSL), 916.350.2	• In seguito alla decisione del Consiglio federale in relazione al pacchetto di ordinanze 2023 (EXE 2023.2767), dal 1° gennaio 2025 i valorizzatori devono notificare mensilmente per quale quantitativo di latte hanno trasmesso il supplemento per il latte trasformato in formaggio e il supplemento per il foraggiamento senza insilati ai singoli produttori. Vista l'incertezza in merito alla mozione Nicolet 21.4124 «Vincolare il sostegno versato per il latte trasformato in formaggio al rispetto dei prezzi indicativi delle filiere, affinché vada ai produttori di latte» trasmessa dal Parlamento, per il momento si rinuncia all'attuazione del nuovo obbligo di notifica. Pertanto la disposizione di cui all'articolo 9 capoverso 3 relativa al nuovo obbligo di notifica è stralciata dall'ordinanza prima della sua entrata in vigore. • I venditori diretti ai sensi dell'articolo 1a OSL possono notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione annualmente se commercializzano direttamente meno di 2'000 kg di latte al mese.
Ordinanza sulle uova (OU), 916.371	• Dal 2025 il contingente doganale parziale n. 09.1 Uova di consumo è liberato in due tranches. La prima comprende il 65 per cento del contingente doganale parziale e va dal 1° gennaio al 31 dicembre. La seconda, con il 35 per cento del contingente doganale parziale, può essere utilizzata dal 1° settembre al 31 dicembre. • L'importazione di uova da cova e di uova che non provengono da galline della sottospecie <i>Gallus domesticus</i> viene disciplinata in modo più chiaro con la creazione di un nuovo contingente doganale parziale n. 09.3. • L'UFAG pubblica le informazioni sulle azioni di spezzatura e di vendita a prezzo ridotto non più sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), bensì sul suo sito Internet.
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA), 916.404.1	• Il versamento dei contributi di eliminazione richiede un notevole sforzo da parte di Identitas AG per ottenere dati aggiornati e validi sulle coordinate di pagamento. Pertanto i beneficiari di contributi di eliminazione sono tenuti a gestire personalmente i dati che trasmettono online sulla propria relazione postale o bancaria.
Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr), 919.117.71	• Con una definizione più precisa dell'obbligo di comunicare si mira a eliminare possibili svantaggi per il commercio agricolo svizzero. L'importazione diretta di prodotti fitosanitari è assoggettata all'obbligo di autodichiarazione da parte degli utilizzatori professionali. • Per semplificare il più possibile l'implementazione dell'obbligo di comunicare nel software digiFLUX i prodotti fitosanitari e le sostanze nutritive devono poter essere trattati in modo identico. Per questo sono necessari adeguamenti puntuali dell'OSIAgr e delle ordinanze specifiche (ordinanze sugli alimenti per animali, sui concimi e sui prodotti fitosanitari). • L'obbligo di comunicare è limitato all'applicazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche e microrganismi.
Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura, 919.118	• L'utilizzo dei dati contabili, il loro collegamento e la loro trasmissione vengono sanciti a livello di ordinanza. Il termine obsoleto «aziende di riferimento» è sostituito con «un campione rappresentativo di aziende agricole». • Per il monitoraggio agroambientale, a livello di ordinanza si precisa la modalità di rilevazione dei dati e l'indennizzo (art. 185 cpv. 3 LAgr).
Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto (ORPAR), nuova	• L'ordinanza disciplina il versamento dei contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto introdotti con la PA22+ per un periodo determinato (art. 86b LAgr). Il contributo è pari al massimo al 30 per cento dei premi delle assicurazioni per il raccolto. Il sostegno è limitato a prodotti assicurativi che coprono il rischio di siccità o gelo e trattandosi di una misura di finanziamento iniziale, è limitato a otto anni.

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
Ordinanza concernente la promozione di reti di competenze e d'innovazione per l'agricoltura e la filiera alimentare (OPRCI), nuova	Reti di competenze e d'innovazione (art. 120 LAgr): l'obiettivo è creare e sviluppare reti di competenze e d'innovazione (RCI) nei settori della selezione vegetale, dell'allevamento e della salute degli animali per il sistema dell'innovazione e della conoscenza in agricoltura. La procedura per la concessione di un sostegno federale sotto forma di aiuti finanziari per le RCI viene disciplinata a livello di ordinanza.
Ordinanza sul servizio civile (OSCi), 824.01	A seguito dell'abrogazione dell'articolo 4 capoverso 2 lettera c della legge sul servizio civile (LSC; RS 824.0), gli articoli 6 capoverso 1 lettera c e 7 capoverso 1 lettera a sono abrogati. L'articolo 5 capoverso 1 e l'appendice 1 numero 2 lettera a sono adeguati.
Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica, 910.181	- Rimando alle norme UE che disciplinano le esigenze relative all'acquacoltura biologica. - Nell'ottica dell'attuazione autonoma, adeguamento di diverse disposizioni alle nuove prescrizioni europee sull'agricoltura biologica. - Per il rinnovo degli apiari è possibile incorporare ogni anno il 20 per cento al massimo di api regine e sciami non conformi alle disposizioni della presente ordinanza. - Dal 1° gennaio 2026 le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente per la preparazione di derrate alimentari biologiche trasformate sono ammesse soltanto per alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. - Per l'alimentazione dei suini di peso superiore a 35 kg, fino al 31 dicembre 2030 può essere utilizzato al massimo il 5 per cento di proteina di patate non biologica. - Negli allegati sono inserite nuove sostanze e/o sono adeguate voci esistenti.
Ordinanza del DEFR concernente l'igiene nella produzione primaria (OIP-Prim), 916.020.1	Il capoverso concernente l'igiene degli alimenti per animali è integrato con un rimando alle disposizioni pertinenti dell'ordinanza sugli alimenti per animali (OsAIA).
Ordinanza del DEFR sul materiale di moltiplicazione di piante campicole e foraggere, 916.151.1	Il numero delle ispezioni delle colture pluriennali è aumentato in linea con il numero di utilizzi. La valutazione dello stato generale è ampliata. Vengono valutati nuovi criteri quali danni causati dal maltempo e da animali selvatici, misure di cura e crescita di piante da ricacci delle colture precedenti. La tabella «Piante di ricaccio» è stralciata. La tabella «Altre specie» è aggiornata.
Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC), 916.201	Adeguamento della lista degli organismi da quarantena regolamentati e di diversi allegati al fine di mantenere il riconoscimento reciproco dell'equivalenza delle disposizioni fitosanitarie svizzere ed europee.
Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale (OLAIA), 916.307.1	- Adeguamento dell'allegato 2 contenente l'elenco degli additivi autorizzati. - Adeguamento dell'allegato 4.2 contenente gli elenchi degli alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi e che sottostanno temporaneamente a maggiori controlli.

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
Ordinanza del DEFR sul servizio civile (OSCi-DEFR), 824.012.2	• A seguito dell'abrogazione dell'articolo 4 capoverso 2 lettera c LSC, gli articoli 5 e 7 sono abrogati. • A seguito dell'abolizione del contributo per la qualità del paesaggio e dell'introduzione del contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio, l'articolo 3 è modificato. A seguito dell'eliminazione o della modifica di determinati elementi della biodiversità, l'articolo 1 capoversi 1 lettere m ed n nonché 2 lettera b è modificato.
Ordinanza dell'UFAG concernente la lista degli alimenti OGM per animali, 916.307.11	• Le autorizzazioni di tutti i materiali che possono essere moltiplicati scadono il 31 dicembre 2024 e non sono state oggetto di una richiesta di proroga. L'allegato contenente l'elenco degli alimenti OGM per animali è aggiornato con le relative abrogazioni.